



FEDERAZIONE NAZIONALE ASSICURATORI
Sede di Milano - Via Vincenzo Monti, 25 - 20123 Milano
Uffici di Roma - Via Montebello, 104 - 00185 Roma
Email: fnami@fnaitalia.org

**ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
NUOVI LIMITI DI REDDITO PER IL PERIODO 01/07/2010-30/06/2011**

La legge n.153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, siano rivalutati annualmente con effetto dal 1 luglio, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT.

La variazione percentuale tra l'anno 2008 e 2009 è risultata pari allo 0,70%, con conseguente rivalutazione dei livelli di reddito.

L'INPS, con circolare n.69 del 26/05/2010, ha reso noti i nuovi livelli di reddito per l'assegno per il nucleo familiare (ANF).

Segnaliamo che sul sito dell'INPS possono essere visionate le tabelle per l'individuazione della propria fascia di reddito.

Ricordiamo a tutti i colleghi interessati che dovranno provvedere, a partire dal 1 luglio prossimo, a presentare apposita richiesta al datore di lavoro; in caso contrario non verrà effettuata l'erogazione dell'assegno.

Tale richiesta può essere effettuata, indifferentemente, da uno qualunque dei due genitori che riceverà l'intero ammontare dell'assegno.

Tale importo non è sottoposto ad alcun tipo di ritenute perché non costituisce reddito.

Il diritto all'assegno sorge se almeno il 70% del reddito di tutto il nucleo familiare è costituito da lavoro dipendente. A tal fine sono considerati i figli di età inferiore ai 18 anni e, solo se inabili, anche oltre i 18 anni.

Abbiamo notato sovente che lavoratori, aventi diritto, non percepiscono l'assegno a causa della normativa poco chiara o per carenza d'informazione.

Portiamo all'attenzione dei colleghi gli esempi relativi alle casistiche più comuni:

- per nuclei familiari con **almeno 1 genitore ed 1 figlio minore** sussiste il diritto all'ANF per redditi la cui somma sia inferiore a **€ 65.210,16**;
- per nuclei familiari con **almeno 1 genitore e 2 figli minori** sussiste il diritto all'ANF per redditi la cui somma sia inferiore a **€ 71.445,81**;
- per nuclei familiari con **almeno 1 genitore e 3 figli minori** sussiste il diritto all'ANF per redditi la cui somma sia inferiore a **€ 83.494,38**.

E' opportuno, pertanto, che ognuno controlli la propria situazione, tenendo presente che l'ANF spetta spesso anche a nuclei nei quali lavorano entrambi i genitori, con redditi di fascia impiegatizia.

La SEGRETERIA NAZIONALE

Milano, 14 giugno 2010